



Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale "Luigi Bucci" - Faenza



Via Nuova, 45 – 48018 Faenza (RA) – Tel. 054622428 – C.F. 81001760396
e mail: RAIS00700E@istruzione.it pec: RAIS00700E@pec.istruzione.it web: www.itipfaenza.it
cod.mecc. ITIP BUCCI : RAIS00700E - sezione tecnica : RATF007013 - sezione professionale : RARI007016

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF.LE "BUCCI" con sede in VIA NUOVA, 45, 48018 FAENZA (RA), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig./ra Gabriella Gardini nato/a a Forlì il 23-08-1960, con codice fiscale GRDGRL60M63D704J

OFFICINE STIVARI S.A.S. DI RINO E FRANCO STIVARI & C. - con sede legale in VIA BOLOGNA 63 (48025, RIOLO TERME - RA), codice fiscale/Partita IVA 00180260390 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig./ra RINO STIVARI nato/a a RIOLO TERME il 18-10-1942, codice fiscale STVRNI42R18H302O.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

OFFICINE STIVARI S.A.S. DI RINO E FRANCO STIVARI & C., qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di soggetti in alternanza scuola lavoro, fino ad un massimo di quanto previsto dalla normativa vigente, su proposta di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF.LE "BUCCI", di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale "Luigi Bucci" - F a e n z a



Via Nuova, 45 – 48018 Faenza (RA) – Tel. 054622428 – C.F. 81001760396
e mail: RAIS00700E@istruzione.it pec: RAIS00700E@pec.istruzione.it web: www.itipfaenza.it
cod.mecc. ITIP BUCCI : RAIS00700E - sezione tecnica : RATF007013 - sezione professionale : RARI007016

- disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. Si impegna ad indicare nel patto formativo la formazione sulla sicurezza posseduta da ogni studente

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/ai beneficiari;
 - e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione, destinata all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, decorre dalla data sotto indicata ed ha durata per l'intero anno solare
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Protocollo e data (vedi segnatura)

Soggetto Promotore

Soggetto Ospitante